55037

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 14 del mese di gennaio dell'anno millenovecentonovantacinque, alle ore 11,00 presso il "Servizio di Nefrologia e Dialisi" dell'Ospedale Santo Spirito in Roma, Lungotevere in Sassia n.1, si sono riuniti i seguenti:

- D'ADAMO GIANNA, nata a Roma il 08.02.1953, residente in Via Giuseppe Ghislieri, 14 - 00152 Roma - cod.fisc. DDMGNN53B48H501W;
- CAVALLI GIORGIO, nato a Pove del Grappa (VI), il 24.04.1947, residente in Via Flaminia, 61 - 00196 Roma - cod.fisc. CVLGRG47D24G943S;
- CAMETTI DANILO, nato a Roma il 30.11.1950, residente in Via Simone De Saint Bon, 89 - 00195 Roma - cod.fisc. CMTDNL50S30H501K;
- COSTANZI ROBERTO, nato a Velletri il 03.01.1957, residente in Via Miani, 11 - 00049 Velletri (RM) - cod.fisc. CSTRRT57A03L719D;
- BIANCHI CLAUDIO, nato a Fiume il 10.06.1947, residente in Via Vecchia di Marino, 55 - 00046 Grottaferrata (RM) - cod.fisc. BNCCLD47H10D620F;
- ROSSI PAOLO, nato a Paliano il 27.06.1956, residente in Via delle Cimate, 115 - 03018 Paliano (FR) - cod.fisc. RSSPLA56H27G276P;
- PALUMBO LUIGI, nato a Cassino il 02.11.1939,

residente in Via C.F.Pinchera, 27 - 03043 Cassino (FR) - cod.fisc. PLMLGU39S02C034W;

- GORGATI VANDA, nata a Formignana il 11.10.1945, residente in Via Luigi Begozzi, 1 - 00010 Villa Adriana (RM) - cod.fisc. GRGVND45R51D713Q;

per costituire una Associazione di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART.1) E' costituita l"ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI" regolata dalla Statuto allegato sotto la lettera "A" del presente verbale per formarne parte integrante.

ART.2) La sede viene fissata in Roma, Lungotevere in Sassia n.1.

ART.3) Ai sensi dell'art.22 dello Statuto viene nominato Segretario Generale Provvisorio il Sig. Giorgio Cavalli, che accetta.

Le presenti determinazioni sono state assunte all'unanimità.

Alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, viene sciolta la riunione.

S T A T U T O

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI" tra cittadini affetti da nefropatie in terapia conservativa o sostitutiva mediante dialisi o trapianto e i loro familiari; possono aderire all'Associazione tutti coloro che si interessano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione per ragioni sanitarie, umanitarie e sociali.

ART.2) SCOPO

L'Associazione senza scopo di lucro, apartitica, persegue il fine di:

- contribuire a migliorare la prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie, nonchè la qualità di vita dei nefropatici;
- approfondire e diffondere la conoscenza ed incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche dei pazienti affetti da nefropatie in terapia conservativa o sostitutiva mediante dialisi o trapianto;
- contribuire all'approfondimento della conoscenza, in particolare tra i giovani, delle problematiche relative alla diffusione ed alla organizzazione dei trapianti di organi;
- favorire e raccogliere il consenso e la collabo-

razione da parte di coloro che, nella società civile, nel mondo della scienza o della produzione, condividono gli obiettivi di cui sopra.

A tali fini promuove e svolge le seguenti attività, reperendo altresì i finanziamenti necessari, in ambito locale, nazionale e della Comunità Europea:

1. realizzazione di programmi di informazione, educazione e supporto agli ammalati ed alle loro famiglie;
2. realizzazione di programmi di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio;
3. realizzazione di programmi di formazione e/o aggiornamento per personale anche volontario che operi o si prepari ad operare nel settore;
4. istituzione e finanziamento di borse di studio su temi inerenti gli scopi dell'Associazione o per l'aggiornamento del personale che operi o si prepari ad operare nel settore;
5. diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle attività dell'Associazione in Italia ed all'estero, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a dibattiti, seminari, convegni, e attraverso pubblicazioni;
6. organizzazione di attività sociali di carattere sportivo, di gestione del tempo libero e quanto

altro possa risultare utile e produttivo di effetti positivi.

ART.3) FONTI FINANZIARIE E PATRIMONIO

Le fonti finanziarie dell'Associazione sono costituite, dalle quote associative, dai contributi, dalle liberalità, dalle donazioni e da ogni altra manifestazione, accolta secondo il successivo articolo 8, da destinarsi esclusivamente al conseguimento degli scopi associativi.

Il patrimonio, con vincolo di destinazione al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, non potrà essere distribuito tra gli associati all'atto dello scioglimento, ma dovrà essere devoluto a scopi benefici.

ART.4) SEDE

La sede legale dell'Associazione è in Lungotevere in Sassia 1 - 00193 Roma, presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S.Spirito. L'Associazione potrà inoltre fissare altre sedi utili al conseguimento dello scopo sociale.

ART.5) SOCI

Sono soci ordinari i pazienti di cui all'Art.1 e i loro familiari, che partecipano e contribuiscono alla vita dell'Associazione quali interessati agli scopi della stessa; agli stessi compete il pagamen-

to delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale. Il mancato pagamento delle quote sociali legittima l'esclusione da socio da parte del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari i cittadini che prestano la loro opera all'attuazione degli scopi dell'Associazione per spirito di solidarietà; agli stessi compete il pagamento delle quote sociali nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono nelle forme più diverse ai programmi ed alle attività dell'Associazione per interesse scientifico o spirito di solidarietà.

Si diviene soci sostenitori dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo, il quale delibera a proprio insindacabile giudizio, su richiesta degli interessati o su proposta di un componente il Consiglio Direttivo medesimo.

ART.6) DOVERI DEL SOCIO

Il socio è tenuto al rispetto del presente statuto e ad un corretto comportamento nei rapporti associativi; al conseguimento dello status di socio egli accetta il pieno rispetto delle norme e le

determinazioni che nei suoi confronti potrà emettere il Collegio dei Probiviri, il quale rimane unico arbitro in materia.

ART.7) DIRITTI DEL SOCIO

Ciascuna categoria di soci gode di pieni diritti circa l'elettorato attivo, mentre solo i soci ordinari godono dell'elettorato passivo. Tali diritti sono esercitabili dai soci in regola con il pagamento delle quote associative.

I soci, come sopra qualificati, potranno essere eletti in uno solo degli organi dell'Associazione ed a condizione che non ricoprano cariche all'interno di altre Associazioni che abbiano scopi analoghi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di tre e non più di sette membri eletti dall'Assemblea Generale fra tutte i soci ordinari.

All'interno del Consiglio devono essere attribuite le cariche del:

a) Segretario Generale che ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e gli associati; presiede di diritto le riunioni del Consiglio Direttivo; è responsabile della riservatezza

dell'archivio dei soci a tutela delle notizie concernenti la situazione clinica.

Ha la firma libera per l'esecuzione delle deliberazioni di tale Consiglio.

b) Vice Segretario, cui competono i rapporti con i soci e le Istituzioni insieme al Segretario Generale, sostituendo le di lui funzioni nei casi di impedimento;

c) Vice Segretario con mansioni di Tesoriere, cui compete il coordinamento delle questioni amministrative.

Salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca ulteriori deleghe, il Segretario Generale ed il Vice Segretario con mansioni di Tesoriere potranno compiere disgiuntamente tutte le operazioni bancarie.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno mensilmente con avviso comunicato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso stabilisce ed attua i programmi di attività, stabilisce i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea Generale, provvede agli investimenti ed alle erogazioni, delibera sull'accettazione di

eventuali contributi volontari, sull'ammissione dei soci sostenitori, provvede all'amministrazione anche straordinaria dell'Associazione, delibera sulle eventuali deleghe conferibili esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo, fissa le attribuzioni del Segretario Generale, predispone i bilanci dell'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolari quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo nel caso di nomina del Segretario Generale per la quale è prevista la maggioranza dei due terzi.

Nel caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri tale per cui ci si trovi al di sotto del numero minimo il dimissionario/i potrà essere sostituito per cooptazione dal Consiglio medesimo tra i soci ordinari.

Il Consigliere cooptato resta in carica fino al giorno in cui sarebbe scaduto il termine del mandato del Consigliere da lui sostituito.

In caso contrario l'intero Consiglio decade e si dovrà procedere al suo rinnovo.

Art.9) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi dell'Assemblea Generale eletti tra i soci ordinari. Resta in carica tre anni e ad esso compete la vigilanza sulla gestione patrimoniale e contabile dell'Associazione. Dovrà almeno una volta ogni sei mesi effettuare un controllo di cassa e dei conti, redigendo, per ogni controllo, verbale su apposito libro e dovrà controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e stendere una relazione al bilancio annuale da presentare con questo all'Assemblea Generale.

Art.10) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci ordinari, con oltre tre anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione. Essi restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Delibera in ordine al comportamento dei soci che si ritiene lesivo degli interessi dell'Associazione, su richiesta del Segretario Generale sentito l'interessato.

Il provvedimento adottato può essere, in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, di richiamo, di censura scrit-

ta, di decadenza dall'eventuale carica in seno all'Associazione, di esclusione dall'Associazione. La deliberazione di esclusione è validamente assunta a maggioranza.

Ogni socio può comunque ricorrere al Collegio dei Probiviri qualora ravvisasse atti posti in essere dagli Organi contrari al dettato Statutario, il quale delibererà in materia in piena ed assoluta autonomia.

Art.11) ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata dai soci ordinari, onorari e sostenitori.

E' convocata dal Segretario Generale almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un quarto dei soci. L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito a ciascun socio, al suo domicilio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, è consentita anche la comunicazione tramite altri mezzi di comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere le date, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modificazioni dello Statuto è richiesto che la maggioranza dell'Assemblea rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) più uno degli associati. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, che le proposte di modificazioni statutarie siano sottoposte a referendum scritto di tutti i soci (con le modalità da stabilirsi dal medesimo Consiglio e dai Probiviri); nel qual caso, per essere introdotte, le modificazioni dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al referendum, quale sia il numero di questi ultimi.

Il socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea Generale, con delega scritta, da altro socio. Nessun socio potrà rappresentare all'Assemblea Generale più di due soci.

Art.12) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale sia tra i soci, sia tra i non soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha esclusivamente funzioni di rappresentanza e non potrà in ogni caso avere la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha diritto di voto all'Assemblea Generale, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove può esprimere parere non vincolante.

Art.13) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare fino a cinque membri componenti il Comitato Tecnico Scientifico, scelti anche tra i non soci, che rimarranno in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

I cinque membri dovranno essere: tre medici nefrologi e due infermieri professionali che lavorino in ambito nefrologico.

Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare fino ad un massimo di tre membri coadiuvanti, previo formale gradimento del Consiglio Direttivo, in relazione a problemi specifici.

Il Comitato Tecnico Scientifico studia tutti gli argomenti di natura tecnico/scientifica pertinenti lo scopo sociale, svolge la propria attività a sup-

porto del Consiglio Direttivo ed opera in stretto coordinamento con quest'ultimo, proponendo anche le iniziative ritenute utili al perseguimento del medesimo.

Art.14) COMITATI LOCALI

Per perseguire una migliore gestione nell'ipotesi di un ampia diffusione territoriale dell'associazione e dei suoi soci il Consiglio Direttivo può delegare a gruppi di almeno tre soci per regione la creazione di Comitati Locali tra i soci della regione, per studiare e attuare iniziative dell'Associazione a carattere regionale nel rispetto di un regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo medesimo.

E' data la più ampia facoltà di normalizzazione del decentramento al Consiglio Direttivo, il quale in sede di prima applicazione potrà apportare anche eventuali modifiche al presente statuto per la loro regolamentazione, in deroga alle procedure statuite per simili modifiche.

LIBRI E DOCUMENTAZIONE - DOMICILIO

Art.15) L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri e documenti:

a) un libro dei Verbali delle Assemblee Generali;

b) un libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c) un libro Giornale;

d) un libro o elenco (anche a schede) dei soci.

I libri dovranno essere conservati e tenuti conformemente alle disposizioni di legge.

Art.16) Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo verranno redatti verbali sul libro di cui al precedente articolo 15.

Detti verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.17) Il Collegio dei Revisori dovrà redigere verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

Art.18) I libri e i documenti di cui al precedente articolo 15, in uno con tutti i documenti contabili, saranno tenuti e custoditi sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, rappresentato allo scopo dal Vice Segretario con mansione di Tesoriere.

Art.19) Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto presso il domicilio dei soci medesimi quale indicato da essi al momento dell'iscrizione all'Associazione o quale successivamente modificato per comunicazione dei soci medesimi.

Art.20) DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31

dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi in Assemblea Straordinaria.

Art.21) RINVIO

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia.

Art.22) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In sede costituente l'Associazione è retta dal "Segretario Generale Provvisorio", nominato tra i soci fondatori, il quale assume i poteri del Consiglio Direttivo di cui all'art.8, ed ha il compito di raccogliere le prime adesioni e di convocare la prima Assemblea Generale per la nomina degli Organi. Resta in carica fino alla nomina degli stessi.

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

ESEGUITA REGISTRAZIONE

Lit. 150.000 al N. C- 5027

Centocinquantamila ADDI'

(data del bollo a calendario)

L'IMPIEGATO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dr. Aldo Rappacena)

UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA 27 LUG 95